

## NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE

#### CAPO XVI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

#### **Art. 204 Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero**

1. Le comunicazioni previste dall'articolo [727](#) comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo [727](#) comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.